



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 05/07/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 8 giugno 2012, n. 124

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Esecutivo relativo al “Comparto 24” del Piano Urbanistico Generale di Trani - Autorità procedente: Comune di Trani (BT).

L'anno 2012 addì 08 del mese di Giugno in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

- Con nota prot. n. 45945 del 23/12/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia (di seguito, SRE) con n. 11546 del 27/12/2011, il Comune di Trani - IV Ripartizione, Ufficio Tecnico, Settore Urbanistica - presentava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. del Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) per il “Comparto 24” del Piano Urbanistico Generale (PUG) di Trani, adottato con Delibera di Consiglio Comunale (DCC) n. 74 del 14/12/2010; all'istanza risultava allegato il Rapporto Ambientale Preliminare (RAP), su supporto cartaceo (in duplice copia) e informatico, composto dai seguenti elaborati:

- Quadro di Riferimento Programmatico (All. I);
 - Quadro di Riferimento Ambientale (All. II);
 - Quadro di Riferimento Progettuale (All. III);
 - Identificazione degli impatti potenziali, Misure di mitigazione/compensazione (All. IV).
- Con nota prot. SRE n. 895 del 26/01/2012, la scrivente (in qualità di autorità competente per la VAS), provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al RAP (pubblicato nell'area riservata del Portale Ambientale della Regione Puglia):
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica; Servizio Urbanistica; Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità; Servizio Tutela delle Acque; Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia (ARPA);
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
 - Autorità di Bacino della Puglia;
 - Autorità Idrica Pugliese (ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Puglia per la gestione del servizio idrico integrato);
 - Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore Ambiente, Energia, Aree Protette; Settore Urbanistica,

Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del suolo;

- Azienda Sanitaria Locale di Barletta-Andria-Trani.

- La predetta nota veniva inviata anche al Comune di Trani - IV Ripartizione, Ufficio Tecnico, Settore Urbanistica, il quale non comunicava alcuna richiesta di integrazione dell'elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale.

- Con nota prot. n. 1180 del 31/01/2012 (anticipata via fax e inviata per competenza anche al Comune di Trani), acquisita al prot. SRE n. 1510 del 21/02/2012, l'Autorità di Bacino della Puglia (di seguito, AdBP) rappresentava che "... dall'analisi del Rapporto ambientale preliminare non risultano aree interessate da vincoli PAI".

- Con nota prot. n. 498 del 23/02/2012, acquisita al prot. SRE n. 1918 dell'01/03/2012, l'Autorità Idrica Pugliese rappresentava la necessità di verificare "la compatibilità tra le scelte di pianificazione territoriale e le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale", e individuava in Acquedotto Pugliese S.p.A. il soggetto detentore dei "dati tecnici di approfondimento".

- Con nota prot. n. 1720 del 13/04/2012, acquisita al prot. SRE n. 3467 del 30/04/2012, Il Servizio Regionale Tutela delle Acque (Ufficio Programmazione e Regolamentazione), inviata per conoscenza al Comune di Trani, rendeva un articolato parere in merito alle sensibilità ambientali riscontrate nell'area interessata dal PUE per il Comparto 24, nonché ai possibili impatti ambientali del predetto piano, sottolineando in particolare che:

- il Comparto 24 ricade interamente in "aree soggette a contaminazione salina" così come individuate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia;

- gli interventi in tale ambito sono pertanto soggetti alle misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute alla sezione 2.10 dell'Allegato 14 al PTA, aventi ad oggetto le modalità di rilascio o rinnovo di concessioni per il prelievo di acque dolci di falda o di acque marine di invasione continentale, anche in relazione alle quote di attestazione dei pozzi, alla portata massima emungibile e al recapito finale delle acque;

- appare necessario elaborare un'adeguata analisi della quantità e qualità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento delle aree adibite a verde pubblico e privato, indicando le fonti di approvvigionamento;

- resta fermo il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, anche in riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente, e attenendosi comunque alla normativa regionale in materia (Linee Guida del PTA recanti "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"; Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21/11/2003; Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16/06/2002).

Considerato che:

- il Comune di Trani è dotato di PUG, approvato definitivamente con DCC n. 8 del 31/03/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 07/05/2009;

- il PUG di Trani non è stato sottoposto a VAS;

- il PUG trova attuazione (per la maggior parte) attraverso PUE, di cui agli artt. da 15 a 18 della L.R. 20/2001 e s.m.i.;

- con nota prot. SRE n. 2139 del 03/03/2011, questo Servizio, in qualità di autorità competente per la VAS, riscontrava svariate note, sottoposte alla sua attenzione da parte di cittadini e associazioni e inerenti ai procedimenti di formazione di alcuni PUE del PUG di Trani, dichiarando che non risultavano agli atti in proprio procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS (ovvero di VAS) relativi ai PUE oggetto delle segnalazioni;

- con nota prot. n. 11677 del 05/04/2011 (acquisita al prot. SRE n. 4735 del 27/04/2011), il Comune di Trani dichiarava la propria determinazione a procedere alla presentazione di istanze di verifica di

assoggettabilità a VAS dei PUE in seguito all'adozione degli stessi da parte del Consiglio Comunale;

- a seguito di un incontro tenutosi presso questo Servizio, il Comune di Trani (con nota prot. n. 15176 del 04/05/2011, acquisita al prot. SRE n. 5765 del 23/05/2011) proponeva di procedere in modo integrato alla verifica di assoggettabilità a VAS di tutti i PUE ricadenti nello stesso contesto territoriale, attesa la limitata estensione dei comparti minimi di intervento oggetto di un PUE autonomo, e onde evitare la frammentazione delle valutazioni ambientali in un numero elevato di procedimenti;
- nella suddetta nota, il Comune di Trani precisava che nel PUG (ed in particolare nell'elaborato 10 "Definizione dei comparti e direttive di tutela") erano stati identificati quattro contesti territoriali aventi caratteristiche fisiche, ambientali, paesaggistiche e giuridiche omogenee (Centro Urbano, Costa Est, Torrente Antico e Alberolongo), proponendo pertanto di procedere a verifica di assoggettabilità a VAS di tutti i PUE ricadenti in ciascuno dei principali programmi edilizi di espansione o completamento, riguardanti i suddetti quattro contesti;
- la scrivente, con nota prot. SRE n. 5833 del 24/05/2011, riscontrava la nota prot. n. 15176 del 04/05/2011 del Comune di Trani, condividendo la proposta ivi contenuta in quanto volta a prevenire aggravii sull'economicità dei procedimenti amministrativi, garantendo altresì la dovuta considerazione degli effetti cumulativi dei numerosi interventi previsti;
- a partire dal mese di giugno del 2011, venivano tuttavia presentate da parte del Comune di Trani, quale autorità procedente, sei istanze di verifica di assoggettabilità a VAS di PUE relativi a comparti denominati tutti con la sigla Bs.ad (zone residenziali di completamento speciale ad alta densità), e identificati, rispettivamente, dai numeri: 16, 23, 26, 45, 46 e 47;
- allo scopo di condividere i necessari chiarimenti in merito alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS dei PUE del PUG di Trani, in data 19 settembre 2011 si svolgeva un incontro presso la sede del Servizio Regionale Ecologia, cui partecipavano il Dirigente dello stesso Servizio, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS (Servizio Regionale Ecologia), l'Assessore all'Urbanistica e il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Trani, e il progettista del PUG di Trani;
- nel corso del suddetto incontro (come risulta dal verbale, condiviso con nota prot. SRE n. 9920 del 27/10/2011), venivano forniti i seguenti chiarimenti -
 - il Comune di Trani comunicava che le risorse finanziarie a disposizione, allo stato, non consentivano di dare seguito agli approcci integrati precedentemente concordati, chiedendo pertanto che si procedesse alla verifica di assoggettabilità caso per caso di ciascun PUE presentato;
 - il Servizio Regionale Ecologia ribadiva che il miglior bilanciamento delle esigenze di tutela ambientale con quelle di economicità dei procedimenti amministrativi, sarebbe consistito nello svolgimento di quattro procedimenti di VAS (o, in subordine, di verifica di assoggettabilità a VAS) per ognuno dei predetti contesti territoriali;
 - il Servizio Ecologia conveniva inoltre sulla necessità di concludere i sei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS che risultavano già avviati, e si impegnava ad assumere a riferimento per la valutazione le sensibilità ambientali riscontrate nel contesto territoriale di appartenenza (laddove pertinente), prendendo in considerazione gli impatti direttamente riferibili al singolo PUE oggetto di valutazione anche alla luce dei possibili effetti cumulativi con le previsioni insediative complessive, così come definite nel PUG per il pertinente programma edilizio di espansione o completamento;
- il PUE relativo al "Comparto 24" del PUG di Trani, oggetto del presente provvedimento, rientra nel programma di espansione del contesto territoriale "Costa Est" di cui al citato elaborato 10 del PUG di Trani, (come risulta dalla nota prot. del Comune di Trani n. 15176 del 04/05/2011, acquisita al prot. SRE n. 5765 del 23/05/2011), insieme ai Comparti nn. 22, 23, 25, 26, 27, 28, e 29;
- il PUE relativo al "Comparto 24" del PUG di Trani, elaborato per il settore della "pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli", ricade nell'ambito di applicazione della VAS in virtù delle disposizioni dell'art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006;
- poiché il PUG di Trani, di cui il PUE in oggetto costituisce strumento attuativo, non è stato sottoposto alla procedura di VAS, non ricorrono le condizioni né per l'esclusione dalla procedura di VAS

recentemente introdotta nell'ordinamento nazionale con il D.L. n. 70/2011 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106), né per la semplificazione disposta all'art. 12, comma 6 del D.Lgs. 152/2006. Di conseguenza, il PUE è stato opportunamente sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

Nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- proponenti sono Protomastro Anna, Eredi Pesce Friuli Maria Celeste, De Girolamo S.r.l.;
- autorità procedente è il Comune di Trani;
- organo preposto all'approvazione definitiva del piano è la Giunta Comunale di Trani, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 7 della L.R. 20/2011 e s.m.i. e dell'art. 5, comma 13, lettera b del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. 106/2011;
- autorità competente è l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, incardinato nel Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (come stabilito dalla DGR n. 981 del 13/06/2008).

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Esecutivo relativo al "Comparto 24" del Piano Urbanistico Generale di Trani. La struttura del provvedimento è aderente ai criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, sui quali deve basarsi, ai sensi dell'art. 12, comma 3 dello stesso decreto, la valutazione della significatività dei possibili effetti sull'ambiente.

1. Caratteristiche del Piano Urbanistico Esecutivo relativo al "Comparto 24" del Piano Urbanistico Generale di Trani

Il PUE in oggetto, di iniziativa privata, è relativo al Comparto 24 del vigente PUG, localizzato a ridosso della fascia costiera in direzione di Bisceglie (sud-est) e a ridosso del tessuto consolidato del centro abitato di Trani (RAP - All. III, p. 3). L'area interessata ha una superficie territoriale complessiva di circa 9 ha ed è tipizzata nel vigente PUG come "Zona Residenziale di Completamento Speciale ad Alta Densità (Bs.ad)". Gli usi del suolo previsti comprendono "aree per servizi", "edilizia rada unifamiliare", "edilizia rada plurifamiliare" e "edilizia intensiva", nonché aree destinate a viabilità di progetto. Il Comparto è delimitato a nord dalla S.S. 16 (prossima alla linea di costa), a sud dalla linea ferroviaria Foggia-Bari, a ovest dal Comparto 23 e a est dal Comparto 25. I predetti 3 Comparti, insieme ai Comparti identificati con i nn. 22, 26, 27, 28 e 29 costituiscono il Contesto Territoriale "Costa Est", soggetto alle Direttive Strutturali di Tutela di cui alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PUG di Trani (art. 6.11.2.4).

Dal punto di vista progettuale, lo sviluppo edilizio proposto risulta condizionato da vincoli di natura urbanistica (evidenziati nella Tav. 10 del PUG e derivanti dalle già citate Direttive strutturali di tutela cui è soggetto l'intero Contesto Territoriale "Costa Est") e da vincoli di natura conservativa (evidenziati nella Tav. 7.1c del PUG, nella quale sono individuati i beni soggetti a salvaguardia). In sintesi, gli interventi di trasformazione previsti presentano le seguenti caratteristiche (RAP - All. III, pp. 4-8):

- 1) il rispetto del bene architettonico "Villa Annita", sottoposto a tutela dal PUG, e del viale alberato di ulivi di pertinenza, che non subiranno modifiche;
- 2) la divisione in sottozona di comparto (fasce parallele alla S.S. 16), in ossequio alle direttive strutturali di tutela, con le rispettive tipologie edilizie insediabili -
 - a. una prima fascia, a ridosso della S.S.16, destinata esclusivamente alla realizzazione di servizi e spazi pubblici;
 - b. una seconda fascia per "edilizia rada unifamiliare" destinata a villini unifamiliari (con superficie

- permeabile pari al 60% della superficie fondiaria e altezza massima pari a 8 m);
- c. una terza fascia per “edilizia rada plurifamiliare”, con una lunghezza massima dei fronti edilizi di 70 m e una superficie permeabile pari al 40% della superficie fondiaria, destinata a residenze plurifamiliari con un'altezza massima pari a 11 m;
- d. l'ultima fascia per “edilizia intensiva” (adiacente alla linea ferroviaria, con una lunghezza massima dei fronti di 45 m e una superficie permeabile del 30% della superficie fondiaria, destinata a residenze plurifamiliari con altezza massima di circa 44 m;
- 3) la tutela delle visuali di percezione (coni ottici) e dei percorsi panoramici dalla ferrovia verso il mare, attraverso il mantenimento della lunghezza dei fronti aperti per un'estensione maggiore di 1/3 del fronte a mare.

La Tabella 1 riassume i principali parametri urbanistico-edilizi di rilevanza ambientale del PdL.

Il PUE disciplina l'espansione urbanistica con destinazione residenziale e in parte commerciale (e dei relativi servizi) nell'area interessata, mirando altresì a mettere a disposizione dell'area di diretto intervento e della città in generale un “sistema integrato di aree verdi attrezzate e di aree per parcheggi” (RAP - All. III, p. 8).

Il piano in oggetto stabilisce il quadro di riferimento per i progetti di costruzione degli edifici ivi previsti e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il PUE non ha alcuna influenza diretta su altri piani o programmi, mentre le interferenze con gli strumenti di governo del territorio e dell'ambiente (con particolare riguardo a quelli trattati nel RAP e a quelli citati nei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale), sono in larga misura già determinate dalle scelte operate nel PUG, di cui il PUE costituisce strumento attuativo.

Il PUE è pertinente all'integrazione di una molteplicità di considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ad esempio ma non esclusivamente, nel campo del consumo di suolo, dell'efficienza energetica, della tutela delle acque, della qualità dell'ambiente urbano, e della tutela del paesaggio. Fra le normative in materia ambientale di matrice comunitaria la cui attuazione è influenzata in modo rilevante dalla pianificazione urbanistica (di cui il PUE costituisce l'ultimo stadio attuativo), si segnalano la Strategia Tematica sull'Ambiente Urbano (COM/2005/0718 def); la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE); la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE) e la Direttiva sulla Prestazione Energetica nell'Edilizia (2010/31/UE).

2. Sensibilità ambientale delle aree interessate dal Piano Urbanistico Esecutivo relativo al “Comparto 24” del Piano Urbanistico Generale di Trani

L'attività istruttoria svolta a partire dai contenuti del RAP, ed integrata nel corso dell'istruttoria anche sulla base dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, ha evidenziato le sensibilità ambientali illustrate nei paragrafi seguenti. Ciò al fine di tenere debitamente conto del “diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate” nella decisione in merito all'assoggettabilità a VAS, come previsto all'art. 5, comma 1, lettera m-bis, e all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

L'area interessata dal Comparto 24 del PUG di Trani risulta quasi pianeggiante e si attesta ad una quota di circa 10 m s.l.m. (RAP - All. II, pp. 139, 142), è classificata nella Carta Geologica d'Italia come “sabbie quarzose e calcareniti”, e non presenta particolari emergenze geologiche, orografiche e geomorfologiche, né appare interessata da fenomeni di dissesto (RAP - All. II, pp. 128, 137). L'intero territorio comunale è classificato come Zona 3 “Livello di pericolosità basso”, ai sensi dell'OPCM n. 3274/2003 e della DGR n. 153 del 2 marzo 2004.

La capacità d'uso agricolo dei suoli non è elevata, in quanto l'area è tipizzata come IVc senza irrigazione e IIIs con irrigazione (RAP - All. II, p. 155), ovvero terreni caratterizzati da limitazioni anche forti (secondo la Land Capability Classification, elaborata dal Soil Conservation Service-USA). L'uso del suolo, così come desumibile dalla carta tematica incorporata nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia (e realizzata a partire dal volo aereo 2006-2007), è caratterizzato da vigneti, seminativi

semplici in aree non irrigue e uliveti, e risulta molto sensibile alla desertificazione (RAP - All. II, pp. 162, 171). Tuttavia, si segnala il progressivo abbandono degli usi agricoli nell'area di intervento, che è oggi prevalentemente interessata da vegetazione spontanea ruderale, effimera e di tipo infestante tipica degli incolti e dei coltivi abbandonati, mentre gli ulivi ultradecennali del viale alberato di accesso a Villa Annita costituiscono l'unico elemento di pregio del sistema botanico-vegetazionale (All. II, p. 234). Si osserva che nell'ortofoto AGEA 2010 (messa a disposizione tramite il servizio WMS dal Sistema Informativo Regionale) sono ancora evidenti i vigneti. Sull'area d'intervento - interamente classificata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 230 del 20/10/2009 come soggetta a contaminazione salina - non è presente alcun pozzo di emungimento di acqua dalla falda né si rileva nelle aree attigue la presenza di pozzi principali ad uso potabile (RAP - All. II, pp. 182, 203).

Nell'area di inserimento del comparto non si segnala la presenza di aziende insalubri di I e II classe (di cui al R.D. 1265/1934 e s.m.i.), impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/2006, o stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. (RAP - All. II, pp. 57-65). In merito al clima acustico, "l'area oggetto dell'intervento è attualmente interessata dalla presenza ... di sorgenti emissive significative quali la linea ferroviaria e viabilità principale e secondaria esistente" (RAP - All. II, p. 105).

Il territorio comunale di Trani risulta interessato dalla presenza del Sito d'Importanza Comunitaria/Mare IT120009 "Posidonieto San Vito-Barletta" (RAP - All. I, p. 22) che, all'altezza del Comparto 24 si attesta ad una distanza dalla linea di costa di circa 1 km. L'area di intervento, originariamente classificata dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) quale Ambito Territoriale Esteso (ATE) di tipo C di valore distinguibile, è stata riconfigurata in sede di approvazione del PUG in modo da essere in larga misura compresa nei "territori costruiti" (all'interno dei quali, ai sensi dell'art. 1.03, comma 5 delle NTA del PUTT/P, le norme di tutela di detto piano non trovano applicazione). Tuttavia, l'angolo nord-occidentale è ancora interessato da un ATE C, coincidente con un lembo della fascia costiera fino ad una profondità di 300 m (in virtù del quale è necessario acquisire sia il parere paesaggistico sul PUE ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, sia l'autorizzazione paesaggistica dei progetti da esso discendenti ai sensi dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P), e una fascia ad ovest identificata come ATE E (nella quale, pur vigendo le norme di tutela paesaggistica di cui al PUTT/P, non sono richiesti né il parere né l'autorizzazione paesaggistica).

È opportuno ricordare che, a seguito dell'approvazione del PUG, vige una variante a livello locale del PUTT/P (ai sensi dell'art. 5.06 delle relative NTA), costituita dagli elaborati pertinenti del PUG stesso. Tuttavia, la deroga prevista all'art. 142, comma 2 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. non si applica al comparto in oggetto, in quanto riguarda previsioni insediative che, ancorché alla data del 6 settembre 1985 risultassero comprese in programmi pluriennali di attuazione, non sono state concretamente realizzate. Di conseguenza, è tuttora richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per progetti ricadenti nei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, così come individuati nella cartografia allegata alla proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvata con DGR n. 1 del 11/01/2010, e nella ricognizione delle aree tutelate per legge (ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. 42/2004), validata in data 18/11/ 2010 dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia. Il comparto include Villa Annita, una villa storica tutelata dal PUG come bene architettonico (individuata nella Carta dei Beni Culturali come Villa Protomoastro) la quale è in relazione di prossimità con un sistema di Beni caratterizzato dal complesso di Capo Colonna (a nord-ovest), dal Giardino Telesio ad ovest (sottoposto a tutela con DM 29/01/1982, e successivamente ragione di un provvedimento di tutela indiretta delle aree limitrofe) e da altre ville storiche a ovest (Villa De Gemmis e Villa Turrisana).

Con riferimento al nuovo PPTR - il quale annovera fra gli obiettivi generali strategici quello di "Valorizzare, riqualificare e ricostruire i paesaggi costieri della Puglia" - il territorio comunale di Trani è

interamente compreso nella figura territoriale “Piana olivicola del nord barese”, a sua volta inclusa nell’ambito di paesaggio della “Puglia Centrale” (RAP - All. I, p. 65). Sul versante nord, il PPTR individua la S.S. 16 come “Strada a valenza paesaggistica” ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera e, del D.Lgs. 42/2004.

Ad integrazione di quanto rappresentato nella documentazione presentata, è opportuno richiamare le seguenti osservazioni effettuate in sede istruttoria. Il territorio comunale è occupato in misura rilevante da aree estrattive (attive, abbandonate, e in minima parte riqualificate/rinaturalizzate), e il comparto dista circa 500 m dal gruppo di cave più vicino (localizzato in direzione Bisceglie).

Sebbene il comparto non sia direttamente interessato da vincoli PAI - come rappresentato nella nota prot. dell’AdBP n. 1180 del 31/01/2012, acquisita al prot. SRE n. 1510 del 21/02/2012 - si osserva che il tratto di costa prospiciente il lato nord-orientale del comparto, e dallo stesso distante 80-200 m, è classificato a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata (secondo quanto risulta dal servizio Web Map Service attivato dall’AdBP per rendere disponibile la versione aggiornata delle perimetrazioni del PAI). Più in generale, la costa a partire da Capo Colonna e fino al confine con il territorio comunale di Bisceglie, è caratterizzata da una “falesia dove affiorano depositi lagunari con stramoliti calcaree e Characee del Tirreniano”, che il PUG (Tav. 7.1/a “Tutele sovracomunali: ATD”) considera “unico esempio in Italia”.

Fra le considerazioni generali che si ritengono utili a valutare il contributo del PUE ad eventuali criticità sistemiche nell’area di inserimento del comparto, è opportuno segnalare le seguenti:

- il territorio comunale, che si estende per circa 100 km² ed è popolato da 54.000 abitanti, ha conosciuto una notevole espansione edilizia sostenuta dal sovradimensionamento del Piano Regolatore Generale del 1971 (proporzionato su una previsione demografica di 100.000 abitanti) che, lungo la direttrice verso Bisceglie, ha già comportato la saldatura urbanistica tra il centro storico e la zona residenziale giardino verso la penisola di Colonna; tale fenomeno può essere annoverato fra i detrattori della matrice agricola dominante nel territorio comunale, insieme alla marcata dispersione insediativa negli ambiti rurali a sud-est del centro abitato e ai segni evidenti delle attività estrattive;

- la qualità dell’aria non può essere considerata buona, in quanto Trani è classificata come zona A (richiedente misure per l’inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare) nel Piano Regionale di Qualità dell’Aria (RAP - All. II, p. 88), mentre le stazioni della Rete di Monitoraggio della Qualità dell’Aria gestita da ARPA Puglia prossime al territorio comunale presentano un indice di qualità dell’aria “buona” (le due di Molfetta, quella di Andria, e una delle stazioni di Barletta) o discreta (le altre due stazioni di Barletta);

- il tasso di motorizzazione, pari a 596 auto circolanti/1000 ab è probabilmente sottostimato a causa di una forte pendolarità (RAP - All. II, p. 302), e concorre a determinare criticità rilevanti nella mobilità urbana, alla luce delle caratteristiche fisico-geometriche della rete stradale, dell’inefficienza del trasporto pubblico locale, e dell’assenza di un sistema della mobilità sostenibile;

- a fronte di una produzione di rifiuti nel 2011 di circa 49 kg/ab/mese, la percentuale di raccolta differenziata si attesta intorno al 16%¹;

- lo stato dei servizi idrici nel territorio di Trani è riassunto dai dati sui volumi per tipo di servizio forniti dal gestore (Acquedotto Pugliese S.p.A.) e pubblicati nel rapporto IPRES “La Puglia in cifre 2009” (p. 81): i consumi idrici annui totali ammontano a circa 3.600.000 m³ (67 m³/abitante), con volumi quasi uguali (3.400.000 m³) che risultano raccolti dalla rete fognaria e depurati. Inoltre (in base a quanto riportato nel PTA), il depuratore di Trani appare fortemente sottodimensionato, presentando una potenzialità dell’impianto di 53.241 Abitanti Equivalenti (AE), a fronte di un carico generato stimato in 83.667 AE totali urbani nell’agglomerato. Fra le proposte del PTA per raggiungere gli obiettivi di qualità, il riuso a scopi irrigui di circa 1,8 milioni di m³/anno (p. 11 dell’Allegato 14.1 al PTA) e l’ampliamento dell’impianto esistente (p. 56, All. 14). Tale progetto, tuttavia, risulta non autorizzato in base alla Delibera n. 2 del 22/02/10 del Comitato Esecutivo dell’Autorità d’Ambito Territoriale

1 Fonte: dati comunicati dalle AATO o dai Comuni secondo quanto previsto dalla L.R. 25/2007, e pubblicati sul sito: <http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/index.php>.

Ottimale per la gestione del servizio idrico integrato-Puglia.

- I consumi elettrici nel territorio comunale possono essere stimati a partire dai dati di distribuzione effettuata dalla municipalizzata AMET nel 2007 (RAP - All. II, p. 305), secondo i quali il consumo totale è di circa 175 GWh, riferito a circa 30.000 clienti.

3. Impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo relativo al "Comparto 24" del Piano Urbanistico Generale di Trani

Alla luce delle possibili interferenze fra le previsioni insediative, così come descritte nella Sezione 1, e le sensibilità ambientali approfondite nella Sezione 2, si procede nella presente sezione all'analisi dei possibili impatti sull'ambiente del PUE. A tal fine, si ritiene opportuno rappresentare alcune considerazioni preliminari:

- il PUE dà attuazione alle previsioni del PUG, definitivamente approvato con DCC n. 8 del 31/03/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 07/05/2009, che nel Contesto territoriale "Costa Est" di cui il Comparto 24 fa parte, persegue la tutela del paesaggio, attraverso la salvaguardia del bene costa, specificando alcune direttive strutturali di tutela improntate alla mitigazione degli impatti visivi e paesaggistici;

- il PUE per il Comparto 24 si riferisce ad una quota delle previsioni insediative complessive del programma edilizio di espansione "Costa Est", il quale comprende altri 5 comparti in successione lungo la fascia costiera in direzione Bisceglie (i Comparti 23, 25, 26, 27 e 28) di dimensioni analoghe, ed è completato da altri due comparti (i Comparti 23 e 29) che ne costituiscono l'ancoraggio territoriale ad ovest con il margine del centro abitato e ad est con la costa;

- l'incremento del carico urbanistico determinato dal PUE, in ragione dell'area direttamente interessata (circa 9 ha) e degli abitanti complessivamente insediabili (oltre 1.700 abitanti, ovvero poco più del 3% dell'attuale popolazione del Comune di Trani - circa 54.000 abitanti), appare di sicuro rilievo per le relative implicazioni sui flussi di materia e di energia, sul consumo di risorse naturali e sulla produzione di rifiuti - soprattutto in chiave cumulativa nell'ambito delle previsioni complessive dei comparti afferenti al Contesto Territoriale "Costa Est".

Il RAP - nell'Allegato IV - analizza i possibili impatti applicando un'articolata metodologia di valutazione della suscettività alla trasformazione nell'area interessata, basata sull'integrazione di approcci a criteri multipli in ambiente geografico e finalizzata alla restituzione di stime spazialmente esplicite della capacità di carico del territorio. L'analisi evidenzia possibili impatti dei seguenti tipi:

- alterazioni microclimatiche - temperatura, umidità, regime anemometrico (p. 30);
- incremento del flusso energetico dovuto all'ulteriore antropizzazione - consumi elettrici e termici (p. 30);
- emissioni atmosferiche inquinanti, dirette e indirette - aumento del traffico veicolare (pp. 42-44);
- sottrazione di suoli agricoli - impermeabilizzazione, perdita della capacità produttiva e di immagazzinamento di carbonio (p. 51);
- modifiche del regime di scorrimento delle acque meteoriche superficiali (p. 62);
- impatti visivi e paesaggistici (pp. 81-95);
- inquinamento acustico - essenzialmente a causa della localizzazione di edifici a destinazione residenziale a ridosso della linea ferroviaria in quanto sorgente di emissioni sonore di tipo lineare (p. 100);
- incremento dei consumi idrici - stimato in circa 115.000 m³/anno (p. 104);
- incremento della produzione di rifiuti solidi urbani - stimato in circa 1000 tonnellate/anno (p. 104);
- incremento dei consumi di energia elettrica - stimato in circa 1.6 GWh/anno (p. 105).

In sintesi, e in parte diversamente da quanto sostenuto nel RAP secondo il quale “componenti e fattori ambientali a seguito della realizzazione del Piano non subiranno, presumibilmente, evoluzioni qualitative e quantitative di entità apprezzabile e pertanto i livelli di qualità ambientale complessiva preesistenti all'intervento resteranno, in linea di massima, invariati” (All. IV, p. 115), si ritengono possibili impatti significativi (anche positivi, ma soprattutto negativi) sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del PUE in oggetto, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

1. gestione ambientale sostenibile - relativamente al servizio idrico integrato (per l'incremento dei consumi idrici e l'ulteriore saturazione della capacità dell'impianto di trattamento delle acque reflue al servizio del territorio di Trani), nonché all'uso delle risorse e ai flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico (art. 34, comma 7 del D.Lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e all'efficienza energetica e nell'uso dei materiali nelle attività edilizie;
2. qualità dell'ambiente urbano, relativamente all'ampliamento del sistema di spazi pubblici e aree verdi attrezzate, e al patrimonio residenziale, da un lato, e al clima acustico, dall'altro - atteso che la legge quadro in materia di impatto acustico (Legge 447/1998 e s.m.i.), all'art. 8, comma 3, prevede espressamente che si produca “una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di ... nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2”, ivi inclusi (lettera f) le “ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia”;
3. assetto territoriale e paesaggistico della fascia costiera, con particolare riferimento all'espansione dei margini urbani, al consumo di suolo agricolo e alle alterazioni delle relazioni funzionali, visive e simboliche che potrebbero venirsi a determinare in ragione, in particolare, dello sviluppo verticale complessivo degli edifici nella fascia per edilizia intensiva (notevolmente superiore a quello degli edifici circostanti).

Per quanto concerne l'ultimo aspetto, la criticità dell'area in oggetto è stata, da ultimo, dettagliatamente descritta nella proposta di PPTR (approvata con DGR n. 1 del 11/01/2010) con riferimento ai seguenti obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale nella figura territoriale “Piana olivicola del nord barese”, a sua volta inclusa nell'ambito di paesaggio della “Puglia Centrale” (come ricordato nel RAP, All. II, pp. 68-70):

- “salvaguardare le soluzioni di continuità (spazi non edificati) tra le città storiche costiere, attraverso il blocco di ulteriori edificazioni di spazi periurbani naturali o agricoli, al fine di arrestare il processo di formazione di un fronte urbano costiero unico, con particolare riferimento al tratto agricolo costiero tra Bisceglie e Trani”;
- “tutelare i waterfront dei porti, dei quartieri portuali storici e delle espansioni urbane litoranee, con particolare riferimento a ... i fronti a mare di ... Trani (lungomare Cristoforo Colombo a levante con particolare riferimento al Lungomare Mongelli subito dopo Punta Colonna)”;

Inoltre, la significatività dei possibili impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PUE relativo al Comparto 24 appare notevolmente amplificata dal suo inserimento nel Contesto Territoriale “Costa Est” - individuato nella Tav. 10 del PUG e soggetto alle Direttive Strutturali di Tutela di cui all'art. 6.11.2.4 delle NTA del PUG di Trani - alla luce dei fenomeni cumulativi derivanti dalle interferenze con gli altri sette comparti inclusi nel predetto contesto. A tale proposito, giova ricordare che lo stesso Comune di Trani (nella nota prot. n. 15176 del 04/05/2011, acquisita al prot. SRE n. 5765 del 23/05/2011) precisava che il Contesto territoriale “Costa Est” presenta caratteristiche fisiche, ambientali, paesaggistiche e giuridiche omogenee, ravvisando l'opportunità di procedere ad una valutazione ambientale integrata delle previsioni del relativo programma edilizio di espansione.

In conclusione, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e degli approfondimenti effettuati nel corso dell'istruttoria - tenuto conto dei pareri resi dai soggetti competenti in

materia ambientale - si ritiene che il “Piano Urbanistico Esecutivo per il Comparto 24 del PUG di Trani” possa comportare impatti ambientali significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 152/2006) e debba pertanto essere assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006.

Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 13, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 “Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione”. Si comunica inoltre che le attività svolte nel corso della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla presente determinazione esauriscono la fase di consultazione in merito alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (prevista all’art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006), a condizione che, nell’ambito della procedura di VAS che l’autorità procedente vorrà avviare in attuazione del presente provvedimento, si garantisca il rispetto delle seguenti indicazioni:

- siano individuati come soggetti competenti in materia ambientale tutti gli enti già consultati nell’ambito della presente verifica di assoggettabilità a VAS, nonché Acquedotto Pugliese S.p.A. in quanto gestore del Servizio Idrico Integrato, come raccomandato dall’Autorità Idrica Pugliese nella nota prot. n. 498 del 23/02/2012 (acquisita al prot. SRE n. 1918 dell’01/03/2012);
- siano prese adeguatamente in considerazione nel Rapporto Ambientale tutte le criticità ambientali evidenziate nel presente provvedimento, senza pregiudizio del rispetto dei criteri stabiliti nell’Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Esecutivo per il Comparto 24 del PUG di Trani, e non costituisce provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del PUG di Trani;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa in materia di tutela del paesaggio e di governo del territorio nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai

principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS,

DETERMINA

- di assoggettare il Piano Urbanistico Esecutivo per il Comparto 24 del Piano Urbanistico Generale di Trani alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, al Comune di Trani (in quanto Autorità Procedente);
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica e al Servizio Regionale Assetto del Territorio (Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta

Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche e VIA, VAS
Ing. C. Dibitonto
